



**L’Agenzia venditrice di biglietti aerei è semplice intermediaria e non risponde delle vicende inerenti i biglietti emessi ed i relativi voli (Cassazione Civile, 25 maggio 2018, n. 13226)**

**Il Fatto**

L’acquirente di otto biglietti aerei, e che erano stati annullati, cita in giudizio l’Agenzia di Viaggi che li aveva emessi, chiedendo il rimborso del prezzo pagato per l’acquisto dei biglietti.

**La Decisione della Corte**

La Corte di Cassazione, in coerenza con precedenti decisioni (cfr. Cass. sez. 2 del 23/04/1997 n. 3504) ha affermato che l’Agenzia di viaggi che vende biglietti di trasporto in base ad un contratto con il vettore - contratto qualificabile come appalto di servizi - assume nei confronti del committente le responsabilità per lo svolgimento di tale servizio, restando peraltro estranea al contratto di trasporto fra l’acquirente del biglietto quale titolo di viaggio e il vettore. Il principio è coerente con quanto previsto dalla Convenzione di Bruxelles sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970 ratificata dalla L. 27 dicembre 1977 n. 1084. L’articolo 17 della Convenzione prevede che qualunque contratto concluso dall’agenzia intermediaria con il fornitore del servizio è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Mentre l’articolo 22, comma 3, stabilisce che l’intermediario non risponde dell’inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.

Ciò non significa, ovviamente, che l’Agenzia intermediaria non sia mai responsabile: significa, piuttosto, che le responsabilità vanno circoscritte al ruolo ed alle funzioni che essa svolge. A titolo esemplificativo, se l’Agenzia omette di trasferire al cliente mandante informazioni fornite dal vettore, relative ad esempio a modifiche dell’operativo, certamente sarà responsabile, in quanto non avrà assolto agli obblighi del mandatario diligente il quale è tenuto sia ad informare il mandante, sia a proteggerne gli interessi. Se, però, l’inadempimento è imputabile al fornitore (al vettore in questo caso, oppure all’albergatore, al noleggiatore di auto, ecc), l’intermediario non dovrà risponderne. Resta salvo il solo caso - menzionato da parte della giurisprudenza - della cd. “*culpa in eligendo*”: il caso in cui, cioè, l’Agenzia abbia effettuato la prenotazione presso un fornitore che essa sapeva, o avrebbe dovuto sapere, essere notoriamente inaffidabile o incapace di rendere il servizio in conformità con le esigenze del viaggiatore